



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	15682
27 MAR. 2007	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

Modugno, 26 marzo '07

I Settore

Ufficio Legale

Prot. n. _____

Al Responsabile S.U.E.

Geom. Francesco Loiacono

SEDE

OGGETTO: Parere richiesta di accesso a documenti amministrativi L. 241/90 –
“Lottizzazione Santalò”.

In merito alla Vs. richiesta di parere legale del 14 marzo 2007 prot. 13314, pervenuta in data 16/3/2007, riguardante la richiesta di accesso agli atti formulata dall'Avv. Gadaleta, per conto della società SIMA s.r.l., preso atto dell'opposizione della società controinteressata Habitat s.r.l., lo scrivente Ufficio evidenzia quanto segue.

In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità della richiesta depositata dal legale della società interessata poiché contrastante con i principi in materia sanciti dagli artt. 25 L. 241/90 e d artt. 3 e 4 D.P.R. 352/92.

Infatti, come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, ormai consolidata sul punto, *“ dall'art. 25 della L. 241/90 e dagli artt. 3 e 4 D.P.R. 352/92, si ricava il principio secondo cui l'istanza formale di accesso agli atti deve essere presentata direttamente dal soggetto interessato, o, al più, da un soggetto dallo stesso formalmente delegato, che tuttavia faccia constare (e documenti) tale sua qualità; è pertanto inammissibile una istanza di accesso presentata dal legale della parte interessata senza allegare la delega che lo legittimava a presentare l'istanza. Nel caso di presentazione dell'istanza formale di accesso da parte di un legale che non abbia allegato anche il mandato in forza del quale ha presentato l'istanza, non è applicabile l'art. 4, comma 6, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352; in tale ipotesi, pertanto, la P.A. non può richiedere, ai sensi della citata norma, di integrare la documentazione invitando il legale a produrre il mandato”.* (vedi C.D.S., Sez. V. sent. n. 5116 del 5 settembre 2006 e, conforme, TAR Sicilia, Palermo, sez. III, sent. n. 1950 del 25 settembre 2006).

In via meramente subordinata, atteso che l'inammissibilità della richiesta travolge ogni altra motivazione di merito, dalla richiesta presentata e dalle motivazioni addotte dalla società controinteressata, Habitat s.r.l., emergerebbe il difetto degli elementi richiesti dall'art. 2 D.P.R. 184/2006 : nel caso di specie, in particolare, alla luce di quanto evidenziato dalla ditta opponente, la società SIMA era già a conoscenza della concessione edilizia in parola, avendo stipulato un contratto preliminare di compravendita di un appartamento compreso nel lotto 2 della lottizzazione in questione.

Inoltre, da quanto rappresentato dalla stessa opponente, l'oggetto della controversia giudiziale sarebbe l'inadempimento contrattuale della società SIMA che, *prima facie*, non avrebbe un collegamento diretto con i documenti oggetto della richiesta di accesso.

Risulta pacifico che, essendovi un giudizio già pendente, qualora l'organo giudicante ritenga, *ex adverso*, indispensabile tale documentazione ai fini della decisione della controversia, ne ordinerà l'esibizione.

Si precisa che tale parere, essendo un atto interno e non costituendo presupposto per adozione di un provvedimento finale, è sottratto alla disciplina di accesso agli atti.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci





COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA

Via Rossini n. 49 – 70026 Modugno – tel. +390805354841 – fax +390805865365

email: settore2@comune.modugno.ba.it

EP/rdv

Prot. N. 0012314

Modugno, lì 14 marzo 2007

→ Al Responsabile dell'Ufficio Legale
Avv. Cristina CARLUCCI
Sede

e, p.c.

Avv. Mauro Gadaleta
Via S. Cognetti, 38
70121 BARI

Spett.le
HABITAT S.r.l.
Via X Marzo, 110/A
70026 MODUGNO

OGGETTO: richiesta di accesso a documenti amministrativi L. 241/90 – “Lottizzazione Santalò” – richiesta parere legale.

Considerato che con nota del 09/03/07 acquisita agli atti prot. n. 12521, la ditta HABITAT srl, si è opposta formalmente alla richiesta di accesso ai propri atti avanzata dallo Studio legale Avv. Mauro Gadaleta, pervenuta in data 20/02/07 in atti al prot. n. 8978.

Atteso che ai sensi del D.P.R. n.184/06 L.241/90, la succitata opposizione si presenterebbe fondata, questo Ufficio ritiene opportuno inviare la documentazione di che trattasi all'Avvocatura di questo ente, e nell'attesa di acquisire il relativo parere legale, comunica alle SS.LL. in indirizzo che i termini di conclusione del procedimento in oggetto restano sospesi.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
- rag. Rosa DEL VECCHIO -

Il Responsabile S.U.E.
- geom. Francesco LOIACONO -



COMUNE DI MODUGNO 2° - 3° SETTORE U.T.C.	
Prot. N.	12524
- 9 MAR 2007	
Cat.....	Clas.....
Fasc.....	Sottofasc.....

Spett.le

**COMUNE DI MODUGNO
UFFICIO TECNICO**

Modugno, li 8-3-2007

Oggetto: Richiesta accesso a documenti amministrativi avv. Mauro Gadaleta

Con il presente atto riscontriamo la richiesta di accesso alla documentazione amministrativa formulata dall'avv. Mauro Gadaleta nell'interesse della S.R.L. SIMA, notificato alla scrivente controinteressata in data 01/03/2007.

Preso atto del contenuto della citata richiesta, la società HABITAT S.R.L. dichiara di opporsi all'accesso agli atti amministrativi ed al rilascio di qualsivoglia documento connesso a tale richiesta, per i seguenti motivi:

1. La richiesta risulta formalmente priva dei requisiti di ammissibilità, in quanto sottoscritta dall'avv. Mauro Gadaleta e non già dal soggetto realmente interessato, ossia la società SIMA S.R.L., nel cui interesse lo stesso procuratore ha dichiarato di aver agito.
Per consolidata giurisprudenza (fra tutte si cita la sentenza del Consiglio di Stato V sezione, n. 5116/2006) si riconosce la facoltà per il procuratore di formulare richiesta di accesso agli atti amministrativi nell'interesse di altri soggetti, purchè nella richiesta stessa vengano indicati gli estremi del mandato, che legittima la rappresentanza anche presso gli uffici pubblici. In mancanza di espresso mandato, l'unico modo consentito per accedere agli atti amministrativi è quello di formulare direttamente, in qualità di soggetto interessato, la richiesta di accesso, ovvero produrre, in sede di richiesta, un vero e proprio atto di delega, così come indicato, tra l'altro, nelle note descritte in calce alla richiesta stessa (ove, tra gli allegati necessari si pone proprio l'atto di delega qualora il richiedente sia persona incaricata per la presentazione dell'istanza o per il ritiro delle copie). Nel caso di specie, non solo non vi è la sottoscrizione del legale rappresentante della SIMA, ma non vi è nemmeno l'esibizione del mandato conferito in favore dell'avv. Gadaleta, né vi è, addirittura, l'indicazione del soggetto legittimato a delegare l'indicato procuratore, ossia il legale rappresentante della SIMA s.r.l., né vi è, infine l'allegato atto di delega;



2. La richiesta datata 15-2-2007 risulta essere del tutto generica, atteso che si fa mero riferimento alla "concessione edilizia lottizzazione Santalò contrada Piscina dei preti approvata con c.c. n. 67 del 28-11-2003 in data 28-11-2003 a favore s.r.l. Habitat".
In vero la lottizzazione Santalò ha generato tre distinti lotti rispettivamente individuati dai n.ri 2, 7 ed 8, su ciascuno dei quali la società Habitat ha realizzato le opere di cui agli approvati progetti. Nessuna specificazione è fatta, nella richiesta, al lotto per il quale la società SIMA SRL attesta di avere un qualche interesse.
3. La società SIMA SRL non risulta avere alcun interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Sebbene abbia giustificato la richiesta, indicandone la motivazione barrando la casella "controversia", la natura della stessa appare del tutto scollegata dagli atti di cui si chiede il rilascio in copia autentica. Infatti, la società SIMA risulta promissaria acquirente di un appartamento realizzato sul lotto 2 della citata lottizzazione, per aver stipulato un contratto preliminare in data 15.11.2004. Non avendo adempiuto alle obbligazioni scaturenti da quel preliminare la stipula del contratto definitivo non si è mai perfezionata e ne è sorta una controversia giudiziale, che attualmente pende dinanzi al Tribunale di Bari, Dott. Colella. Le ragioni poste a fondamento delle reciproche richieste avanzate nell'ambito di quel giudizio in alcun modo possono ritenersi collegate alla citata lottizzazione, che costituisce, invece, lo strumento urbanistico deputato a disciplinare e a conciliare le esigenze dell'impresa e quelle della tutela del territorio. Nessun interesse specifico può, quindi, essere riconosciuto alla SIMA; e seppure un interesse vi fosse, esso non avrebbe certo la qualità della *attualità*, richiesta dalla legge, per consentire l'accesso agli atti amministrativi, in quanto l'attualità di ogni questione connessa alla lottizzazione, si esaurisce nel momento stesso in cui il promissario acquirente, dichiarando di gradire l'opera realizzata su quel lotto, si obbliga a stipulare un atto di compravendita. Del resto la stessa natura delle richieste avanzate in sede giudiziale esclude che le doglianze pretestuosamente rappresentate dalla SIMA, trovino collocazione e fondamento in una eventuale questione connessa alla lottizzazione,
4. Proprio la pendenza di un giudizio avente ad oggetto un immobile sorto sui citati suoli lottizzati legittima, infine, la scrivente a pretendere che qualsiasi richiesta di documentazione amministrativa da utilizzare in sede processuale sia preventivamente autorizzata dal magistrato procedente.

Per tutte le suddette argomentazioni, si chiede che l'ufficio tecnico del Comune di Modugno voglia disattendere la richiesta di accesso agli atti presentata in data 15-2-2007.

HABITAT s.r.l.
L'Amministratore Unico



COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865365

email: settore2@comune.modugno.ba.it

EP/rdv

RACCOMANDATA A.R.

Prot. N. 00.10366

Modugno, lì 26 febbraio 2007

Spett.le
HABITAT S.r.l.
Via X Marzo, 110/A
70026 MODUGNO

e, p.c.

Avv. Mauro Gadaleta
Via S. Cognetti, 38
70121 BARI

OGGETTO: richiesta di accesso a documenti amministrativi L. 241/90 - "Lottizzazione Santalò" - comunicazioni.

E' pervenuta presso questo Settore Comunale richiesta di accesso agli atti ai sensi della della L. 241/90 che si allega in copia alla presente.

A norma dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 12.04.2006 n. 184, la/le S.V./SS.VV., nella qualità di parte controinteressata/i, può/possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Si rende noto che, sempre a norma del citato D.P.R. 184/2006, decorso il termine di dieci giorni dalla ricezione della presente, questo Settore provvederà a consentire l'accesso agli atti di che trattasi.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
- rag. Rosa DEL VECCHIO -

IL DIRIGENTE II SETTORE
- Dott. Ing. Emilio PETRAROLI -

Avv. Mauro Gadaleta

70121 Bari - Via S. Cognetti, 38 • Tel. - Fax 080 / 5218831
70056 Molfetta - Via G. Salepico, 29 • Tel. - Fax 080 / 3971208
COD. FISC. e P. IVA 05078360723

20/2/07

Bari, 15/02/2007

Raccomandata r.r.

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	8978
20 FEB. 2007	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

Spett.le
COMUNE DI MODUGNO
Settore Urbanistica
Via Rossi n. 49
70026 - MODUGNO (BA)

Oggetto: Richiesta di accesso L. 241/90 e DPR 184/2006 Concessione Edilizia Lottizzazione SANTALO' in favore HABITAT Srl

In nome e per conto di S.r.l. SIMA con sede in Bari, faccio seguito alla Vs. del 09/02/2007 per rimmetterVi copia dell'istanza compilata nei sensi da Voi richiesti pur rilevando che la mia precedente del 26/01 conteneva tutti gli estremi per adempiere alla richiesta.

Vi invito pertanto ad evadere con urgenza e nei termini di cui alla L. 241/90 avvertendoVi che in contrario sarò costretto a tutelare i diritti della mia cliente nella sede competente.

Distinti saluti.

Avv. Mauro GADALETA

[Handwritten signature]

Il presente procedimento è assegnato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, al dipendente <i>Del Vecchio</i>	
Modugno, 22 FEB 2007	
IL RESPONSABILE S.U.E.	
<i>(Geom. Francesco LUCICENO)</i>	

20/2/07
procedimento
in attesa
[Handwritten signature]



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Entrate
€ 14,62
00001830 000051CB WDCBMD01
00035953 15/02/2007 12:27:27
0001-00009 B1E4077D0EAZC8C2

AL II SETTORE URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA
del COMUNE DI MODUGNO

ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - L. 241/90 E D.P.R. 184/06.

CADALETA
TA MAURO nato a BARI il 31/05/1951
Via COGNETTI N. 38 tel. 080 5218831

nella sua qualità di:

- ☐ diretto interessato all'accesso, in quanto: _____
☒ agente in rappresentanza di S.R.L. SINA

CHIEDE

☒ FORMALE (art. 6 D.P.R. 184/06)

DI ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

☐ INFORMALE (art. 5 D.P.R. 184/06)

- ☐ per prendere visione ☐ per il conseguimento di copia semplice ☒ per il conseguimento di copia autentica

dei seguenti documenti:

COPIA CONCESSIONE EDILITIA LOTIZZAZIONE SANTALO' CONTRADA
PESINA DEI PRETI APPROVATA CON E.C. N. 64 DEL 28/11/2003
IL 28/11/2003 A FAVORE S.R.L. HABITAT

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000

- Che per l'accesso di cui alla presente istanza vi è / non vi è controparte interessata.
- Che la controparte interessata risulta essere:

cognome S.R.L. HABITAT nome _____ residenza VIA X MARZO 110/A - MODUGNO

- Che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque trattarsi di un interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti):

- ☐ atto notarile ☐ mutuo ☐ presunta lesione di interessi
☐ documentazione personale ☐ presentazione progetto edilizio ☒ controversia
☐ altro

DELEGA

Il sottoscritto delega per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e/o ritiro copie

Sig. _____ nato a _____ il _____ residente _____

Data 15/02/07

Firma _____

AVVERTENZE: Si avvisa che ai sensi del D.P.R. art. 3 commi 1,3 la presente richiesta sarà notificata alla parte controinteressata.

ALLEGATI:

- Marca da bollo da € 14,62 da apporre sull'istanza (N.B. eventuali diritti di segreteria saranno richiesti al rilascio delle copie)
- Documento riconoscimento del richiedente
- Atto di delega qualora il richiedente sia persona incaricata per la presentazione dell'istanza o per il ritiro delle copie.

Com



COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA

Via Rossini n. 49 – 70026 Modugno – tel. +390805354841 – fax +390805865365

email: settore2@comune.modugno.ba.it

FL/rdv

RACCOMANDATA A.R.

Prot. 000.7264

Modugno, lì 9 FEB. 2007

Egr.

Avv. Mauro GADALETA

Via S. Cognetti, 38

70121 BARI

OGGETTO: richiesta di accesso a documenti amministrativi L. 241/90e D.P.R. 184/06
Concessione edilizia lotizzazione SANTALO' lotto 2 approvata con
delibera C.C. n.67 del 28/11/2003 in favore di HABITAT s.r.l.

In riferimento alle Vs. richiesta di pari oggetto, acquisita agli atti prot. n. 4992 del 26.01.07, si comunica che ai sensi del D.P.R. 184 del 12.04.06 art.5 comma 2, e art.6 comma 1, la stessa non può essere accolta, in quanto non è comprensibile la natura dell'accesso, rispettivamente alla titolarità di rappresentanza, nonché del soggetto stesso interessato e dell'eventuale parte controinteressata.

Pertanto si invita la S.V. a riformulare la stessa, utilizzando il modello che si allega in copia alla presente, al fine di poter consentire a questo Ufficio di istruire il procedimento di che trattasi.

Cordialità

Il Responsabile del Procedimento

- rag. Rosa DEL VECCHIO -

IL RESPONSABILE S.U.E.

(geom. Francesco LOIACONO)

1 *Avv. Mauro Gadaleta*

70121 Bari - Via S. Cognetti, 38 • Tel. - Fax 080 / 5218831
70056 Molfetta - Via G. Salepico, 29 • Tel. - Fax 080 / 3971208
COD. FISC. e P. IVA 05078360723

2° Jth.

int. 5-8 2007.

Raccomandata r.r.

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	<i>5892</i>
26 GEN. 2007	
Cal. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Bari, 24.01.2007

Spett.le
Ufficio Tecnico
Comune di MODUGNO
Via Maranda
70128 - MODUGNO

OGGETTO : Concessione edilizia lottizzazione SANTALO' lotto 2 approvata
con delibera C.C. N. 67 DEL 28/11/2003 in favore S.r.l.
HABITAT

Con riferimento alla concessione edilizia in oggetto Vi chiedo rimettermi
copia conforme del richiamato documento.

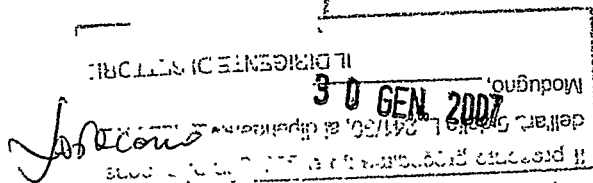
La richiesta è motivata per esibizione in giudizio civile n. 3476/06 R.G.
dinanzi al Tribunale di BARI.

La presente istanza viene formulata ai sensi della L. 241/90 e successive
modifiche per cui impone l'ottemperanza alla presente richiesta nel termine di
Legge sotto pena della richiesta delle sanzioni previste dalla Legge.

Eventuali Vs. spese e diritti possono essere posti a carico dello scrivente.

Distinti saluti.

Avv. Mauro GADALETA



Seg. le Del. Vice

*dividere le parti a
procedere come da
Regolamento D.P.R. 186/06*

Permeamente si rileva l'insubordinazione dell'ingente
in oggetto, poiché le stesse scelte presentate dall'Am
Gadellia nell'interesse della Società SITA S.r.l.

1) ~~Ma~~ le scelte sono vere e proprie del soff
invenire (art. 23 e 24/90 e art. 34 DPR 352/92)

2) non è consigliabile un interesse direttamente ed esclusivo
all'atto richiesto per i termini di documentazione
non direttamente lesse della sfera pubblica del
ordinamento, bensì che si utilizzi all'interno di un
procedimento civile. In tale caso, poiché non si
tratta una questione di diritto ma la presunta
oggettività del processo e i documenti richiesti, sono
tutto del giudice "a quo" valutare l'importanza
degli stessi ai fini della decisione e, in quanto caso,
ordinare l'istruttoria al Comune.

Art. 2 Reg. DPR 184/06 (Reg. sull'accesso agli atti) -

"Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile
nei confronti da chiunque abbia un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
legittima e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso"

data L. 30/2003

L'area intervenuta dell'intervento e reimporsi al
Progetto - effetto della G.I. con delibera
Tale po

old che prevede la Conversione e Verde pubblico
nell'ambito geografico Capoluogo
Si precisa, infatti,

Prima di considerare dell'area del procedimento
risultò necessario adeguare l'attività al fine
di verificare la compatibilità dell'intervento richiesto
con il procedimento in essere e ~~specifico~~ ^{per} ~~la~~
L'efficienza della A tale fine si ~~efficienza~~ ^{per} ~~la~~
della SIA per un periodo di 90 giorni essendo
l'obbligatoria per l'assunzione totale verificare
l'effettivo corso e funzionalità del procedimento
esceperanno che ~~arriva~~ ~~per~~ ~~compito~~ ~~anche~~ ~~per~~
~~risultare~~ ~~la~~ ~~posizione~~ ~~giuridica~~ ~~ed~~ ~~economico~~ ~~della~~ ~~S.I.~~
~~che~~ ~~arriva~~

~~31/3/06~~

Zalozate il

~~31/3/06~~

532

Amministratore
d'uso Conc. d'uso
la Sanità Zalozata

Amministratore
Conc. d'uso
Via D'uso
Prima 23

TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. III - sentenza 25 settembre 2006 n. 1950 - Pres. ff. ed Est. Ferlisi - Milisenna (Avv.ti Lo Re e Valenza) c. Comune di Ravanusa (n.c.) - (dichiara inammissibile il ricorso).

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza - Presentazione - Da parte di un terzo rappresentante - Nel caso di mancata documentazione della qualità di mandatario - Inammissibilità - Va dichiarata.

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza - Presentazione - Da parte di un terzo rappresentante - Nel caso di mancata documentazione della qualità di mandatario - Art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 352/1992 - Inapplicabilità - Ragioni.

1. Dall'art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si ricava il principio secondo cui l'istanza formale di accesso agli atti deve essere presentata direttamente dal soggetto interessato, o, al più, da un soggetto dallo stesso formalmente delegato, che tuttavia faccia constare (e documenti) tale sua qualità; è pertanto inammissibile una istanza di accesso presentata dal legale della parte interessata senza allegare la delega che lo legittimava a presentare l'istanza (1).

2. Nel caso di presentazione dell'istanza formale di accesso da parte di un legale che non abbia allegato anche il mandato in forza del quale ha presentato l'istanza, non è applicabile l'art. 4, comma 6, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 (secondo cui "ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'Amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la recezione"); in tale ipotesi, pertanto, la P.A., non può richiedere - ai sensi della citata norma - di integrare la documentazione, invitando il legale a produrre il mandato (2).

(1) V. in senso analogo da ult. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 5 settembre 2006, n. 5116, in questa *Rivista*, n. 9/2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/cds5_2006--09-05-3.htm (sulle condizioni che debbono sussistere per l'accoglimento di una domanda di accesso presentata dall'interessato tramite il proprio legale).

Ha osservato il T.A.R. Palermo che, a fronte di una istanza di accesso proveniente da soggetto terzo autodichiarantesi mandatario dell'interessato senza allegazione di alcuna formale delega, non sussiste l'obbligo della P.A. di provvedere, con conseguente carenza, nella fattispecie, di uno dei presupposti di legge per la formazione del "tacito diniego" impugnabile ex artt. 24 e 25 L. 241/1990.

Nella motivazione della sentenza in rassegna si rileva che in giurisprudenza è stato ritenuto senz'altro inammissibile l'istanza di accesso non proposta dal titolare del diritto, unico legittimato, salvo che, ove proposta da terzo, anche professionista legale, non sia fatto constare, contestualmente all'istanza, il conferimento di uno specifico potere di rappresentanza, a nulla potendo rilevare il successivo conferimento di procura ad litem ai fini della proposizione del ricorso ex art. 25, che esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto processuale (cfr. T.A.R. Sardegna 24 ottobre 1995 n. 1684 e 13 novembre 1995 n. 1764).

(2) Non è stato in proposito condiviso il diverso orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, 28 marzo 1998, n. 359) che ritiene valida l'istanza del terzo che non abbia dimostrato l'esistenza di uno specifico potere rappresentativo, nell'assunto che, in simili casi, sarebbe onere dell'Amministrazione, a mente dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 352/1992, invitare la parte interessata alla regolarizzazione dell'istanza.

Ha osservato il T.A.R. Palermo che l'art. 4 cit. è inapplicabile nel caso di istanza presentata da un terzo che non abbia documentato la sua qualità di mandatario della parte interessata, atteso che:

a) in termini formali, il D.P.R. n. 352/1992 stabilisce espressamente (art. 3 comma 2 e art. 4 comma 1) che nell'accesso informale eventuali i dubbi "... sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi..." debbono essere risolti invitando l'interessato a presentare istanza formale, onde appare evidente che, a fronte di una formale istanza di accesso, i profili relativi alla identità personale del richiedente, o ai poteri di rappresentanza del terzo richiedente, debbano essere del tutto chiariti;

b) in termini sostanziali, diversamente opinando, la P.A. sarebbe esposta ad ottemperare agli adempimenti ex art. 4, comma 6, D.P.R. n. 352/1992 (invio di lettera racc. e a.r. entro dieci giorni) anche a fronte di istanze di accesso provenienti da soggetti terzi di incerta legittimazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 25 L. 241/1990

sul ricorso n. 1259/2006, Sezione III, proposto da Milisenna Serafina, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Lo Re e Ignazio Valenza, elettivamente domiciliata in Palermo, Via F. Ferrara n. 8, presso lo studio dell'Avv. Dario Greco;

contro

il Comune di Ravanusa, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

per la declaratoria

dell'obbligo del Comune di esibire alla ricorrente gli atti richiesti con istanze del 28.10.2005 e del 31.05.2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. Calogero Ferlisi;

Assenti le parti alla Camera di consiglio del 21 settembre 2006, come da verbale;

premesso in fatto

- che la ricorrente Milisenna Serafina espone di essere proprietaria di un terreno sito in Ravanusa, c.da Fiumarella, censita in catasto al foglio n. 22 part. 56, 57 e 559, sottoposto a procedimento espropriativo da parte del Comune di Ravanusa, e di avere chiesto con le istanze di cui in epigrafe l'esibizione degli atti relativi alla procedura ablativa;

- che a fronte di tale richiesta l'Amministrazione non ha adottato alcuna determinazione, ossia denegando tacitamente l'accesso agli atti da parte della odierna ricorrente;

considerato in diritto:

- che, ai sensi dell'art. 22 ("Definizioni e principi in materia di accesso") L. n. 241/1990 (come sostituito dall'art. 15, L. 15/2005), il "diritto di accesso", è definito come "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (lett. a);

- che lo stesso articolo definisce quali "interessati" all'accesso, "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso";

- che ai sensi dell'art. 25 L. 241/1990:

1) "Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge" (comma 1);

2) a tal fine gli interessati debbono presentare richiesta "motivata" (comma 2);

3) il ricorso al tribunale amministrativo regionale, "in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso" è espressamente riconosciuto al "richiedente" (comma 4)", ossia al soggetto interessato che ha formulato la richiesta;

- che il regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di accesso (D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352) precisa che l'interessato, in caso di "accesso informale", debba "... far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi (art. 3 comma 2) e che, qualora sorgano dubbi " ... sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi... " esso sia invitato a presentare istanza formale (art. 4 comma 1);

- che dalle predette disposizioni, pertanto, si ricava agevolmente il principio che l'istanza formale di accesso agli atti deve essere proposta direttamente dal soggetto interessato, o, al più, da un soggetto dallo stesso formalmente delegato che faccia constare (e documenti) tale sua qualità;

- che nella presente fattispecie le istanze di accesso di cui in epigrafe non risultano sottoscritte dalla odierna ricorrente, bensì dall'Avv. Ignazio Valenza che le ha presentate "nell'interesse e per conto" di vari soggetti, tra cui la stessa odierna ricorrente;

- che, a fronte di siffatte istanza (provenienti da soggetto terzo autodichiarantesi mandatario dell'interessata senza alligazione di alcuna formale delega), non sussisteva l'obbligo del Comune di Ravanusa di provvedere, con conseguente carenza, nella fattispecie, di uno dei presupposti di legge per la formazione del "tacito diniego" impugnabile ex artt. 24 e 25 L. 241/1990;

- che in giurisprudenza è stato ritenuto senz'altro inammissibile l'istanza di accesso non proposta dal titolare del diritto, unico legittimato, salvo che, ove proposta da terzo, anche professionista legale, non sia fatto constare, contestualmente all'istanza, il conferimento di uno specifico potere di rappresentanza, a nulla potendo rilevare il successivo conferimento di procura ad litem ai fini della proposizione del ricorso ex art. 25, che esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto processuale (cfr. T.A.R. Sardegna 24 ottobre 1995 n. 1684 e 13 novembre 1995 n. 1764;

- che il Collegio non ritiene di poter condividere il diverso orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, 28 marzo 1998, n. 359) che ritiene valida l'istanza del terzo che non abbia

dimostrato l'esistenza di uno specifico potere rappresentativo, nell'assunto che, in simili casi, sarebbe onere dell'Amministrazione, a mente dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 352/1992, invitare la parte interessata alla regolarizzazione dell'istanza;

- che il predetto art. 4, comma 6, prevede testualmente che "ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'Amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione";

- che tale disposizione, ad avviso di questo Collegio, non può applicarsi anche all'ipotesi dell'istanza formale proposta da un soggetto terzo, per le seguenti ragioni, formali e sostanziali;

a) in termini formali rileva il fatto che il D.P.R. n. 352/1992 stabilisce espressamente (art. 3 comma 2 e art. 4 comma 1) che nell'accesso informale eventuali i dubbi "... sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi..." debbono essere risolti invitando l'interessato a presentare istanza formale, onde appare evidente che, a fronte (come nella fattispecie in esame) di una formale istanza di accesso, i profili relativi alla identità personale del richiedente, o ai poteri di rappresentanza del terzo richiedente, debbano essere del tutto chiariti;

b) in termini sostanziali rileva il fatto che, altrimenti, la P.A. sarebbe esposta ad ottemperare agli adempimenti ex art. 4, comma 6, D.P.R. n. 352/1992 (invio di lettera racc. e a.r. entro dieci giorni) anche a fronte di istanze di accesso provenienti da soggetti terzi di incerta legittimazione;

- che, per le considerazioni sopra esposte, il ricorso in esame è da dichiararsi inammissibile, in quanto, per la rilevata irregolarità delle istanze di accesso, non può dirsi formata la fattispecie silenziosa di cui all'art. 25 della L. n. 241/1990;

- che nulla è a statuirsi per le spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla spese.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 21 settembre 2006, con l'intervento dei sigg. magistrati:

- Calogero Ferlisi Presidente, f.f., relatore
- Giovanni Tulumello Primo Referendario
- Achille Sinatra Referendario

Depositata in Segreteria il 25 settembre 2006.



* Inizio pagina